ACCORDO QUADRO

TRA

COMUNE DI BRESCIA

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PER PROGETTI DI**

**ATTIVITA’ A RILEVANZA SOCIALE**

Il giorno ……………… del mese di ………….…… dell’anno duemiladiciassette in Brescia

# TRA

Il COMUNE DI BRESCIA, codice fiscale e partita I.V.A. 00761890177, Settore Servizi Sociali per la Persona, la Famiglia e la Comunità, con sede in Brescia, Piazza della Repubblica, 1, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore,

**E**

La Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione di Volontariato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito indicato/a come “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella persona del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VISTI:**

* il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
* gli artt. 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
* la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge - quadro sul volontariato” e s.m.i.;
* la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
* la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
* la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

* la legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
* la legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” e s.m.i.;

**PREMESSO CHE:**

* la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
* attraverso lo sviluppo di adeguati processi di aiuto si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento di possibili situazioni di marginalità;
* l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori;

**CONSIDERATO** che il Comune intende:

* Sostenere la definizione e sperimentazione, attraverso azioni di sistema, di un modello per l’integrazione di persone a rischio di esclusione sociale mediante l’apporto del pubblico e del mondo del volontariato;
* di costruire un sistema integrato di interventi a favore delle persone in situazione di povertà e di esclusione sociale finalizzati a porre in essere possibili percorsi di emancipazione;
* superare la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di scambio con piccole prestazioni e/o forme di impegno sociale;

**RICHIAMATO** la necessità di una collaborazione nella attuazione di interventi atti a promuovere azioni sia a favore delle persone singoli e dei nuclei familiari di riferimento sia a favore delle comunità di appartenenza;

**ATTESO CHE**

* ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, il Comune «riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale e ne favorisce l'attività, nel rispetto della loro autonomia»;
* le linee programmatiche del mandato amministrativo, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione in data 6.9.2013 n. 110, valorizzano in ogni ambito l’apporto dell’associazionismo all’attività amministrativa e in particolare considerano strategico il coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato nella costruzione della città solidale, «in un’azione corale e condivisa di riprogettazione del sistema dei servizi» ed in primis quelli a contenuto sociale;

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

**Articolo 1 - Oggetto dell’accordo**

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Brescia e la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa favorire la crescita della coesione sociale e contribuire alla prevenzione e al superamento di possibili situazioni di marginalità.
2. Le attività di volontariato proposte sono quelle contenute nel progetto, allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.
3. Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale e si pone quale obiettivo da raggiungere:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Articolo 2 - Soggetti destinatari**

1. Il progetto è rivolto alle persone in carico ai Servizi Sociali del Comune, che beneficiano di un aiuto economico temporaneo, nell’ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari e finalizzato al contenimento dell’emarginazione ed orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia.
2. Come previsto dal “Regolamento per l’erogazione di provvidenze ed aiuti economici a sostegno del reddito”, nel progetto di assistenza possono essere proposti percorsi occupazionali in attività socialmente utili a favore del Comune, di enti non profit convenzionati con il Comune a seguito di specifico “patto sociale”.
3. L’attività di impegno sociale può prevedere, secondo le situazioni e le caratteristiche del progetto individuale, un impegno allo svolgimento di attività socialmente utili nell’ambito delle società cooperative e delle organizzazioni di volontariato, inserite in apposito elenco, a fronte della erogazione di contributi economici o a sostegno delle spese da parte del Comune, senza richiesta di restituzione.
4. Ai fini della definizione dell’impegno in capo alle persone beneficiarie di contributo, si determina in €. 10,00 il valore convenzionale per la determinazione delle ore da effettuare.
5. Nel caso di contributi continuativi, le persone beneficiarie potranno svolgere attività a rilevanza sociale per un periodo massimo di mesi sei e con un impegno settimanale concordato con le persone beneficiarie del contributo.

**Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. La Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione dovrà quindi svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
3. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione è tenuta a darne comunicazione al Comune.
4. L’attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Rimane facoltà della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, previo accordo, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate ai Servizi Sociali del Comune. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
5. La Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

**Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione si impegna a:
2. organizzare le attività proposte nel progetto;
3. affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
4. redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere ai Servizi Sociali del Comune;
5. provvedere alle copertura assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo;
6. mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità
7. mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività di volontariato svolte.
8. È fatto divieto di corrispondere alle persone coinvolte nel progetto una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

**Articolo 5 - Gli impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna a:

1. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione;
2. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
3. provvedere ala erogazione di un “voucher di tutoraggio” di €. 50,00 per ogni persona coinvolta;

2. Il Comune si impegna a corrispondere il “voucher di tutoraggio e monitoraggio” sulla base dei progetti attivati.

**Articolo 6 - Privacy**

1. Il Comune di Brescia comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di attività di rilevanza sociale alla Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, che è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003. Il personale ed i volontari della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
2. I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazione della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione ha le funzioni di Titolare ai sensi del Codice, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
3. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;
4. I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
5. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;
6. La Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

**Articolo 7 – Forme di consultazione**

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all’art. 3, un adeguato monitoraggio, il Comune e la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

**Articolo 8 - Durata**

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

**Articolo 9 - Inadempienze e recesso**

1. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi alla Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, che dovrà adottare i necessari interventi.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione dovrà adottare i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto all’Associazione/Organizzazione stessa.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

# Articolo 10 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

# Articolo 11 – Registrazione dell’accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte richiedente.

**Articolo 12 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Brescia.

Il Responsabile del Settore

Servizi Sociali per la persona,

la famiglia e la comunità

**………………………………**

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione

Il Legale Rappresentante

**………………………………**

|  |
| --- |
| **SCHEDA ATTIVITA’** |
| ATTIVITA’ PROMOSSA DA: (denominazione e contatti) |
| DESCRIZIONE ATTIVITA’: |
| NUMERO DI PERSONE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ |
| DURATA |
| MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE |
| FORNITI DA: |
| MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: |
| FORNITI DA: |
| RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE (nome, cognome e contatti) |
| LUOGO PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ (indirizzo completo) |

**Il Responsabile**

**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**